

REGOLAMENTO (CEE) N. 818/93^{*} DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 230/93 relativo a una gara per la restituzione all'esportazione di granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, con regolamento (CEE) n. 230/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 401/93⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I e III b) e verso Cuba; che nella situazione attuale è preferibile includere fra le destinazioni previste per tale gara anche i paesi della zona VIII a) (paesi ACP);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 230/93 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

* 2. La gara verte su granturco da esportare verso i paesi delle zone I, III b), VIII a) e verso Cuba *.

2. Il titolo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 230/93 è sostituito dal seguente testo:

* Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, III b), VIII a) e verso Cuba *.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 46 del 24. 2. 1993, pag. 9.